

Legge regionale 26 ottobre 1987 , n. 33 - TESTO VIGENTE dal 09/01/2017

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

Art. 17

1. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, non può cumulare negli anni 1985, 1986 e 1987 i benefici contrattuali spettanti presso gli enti di provenienza con l' aumento contrattuale definito al secondo comma dell' articolo 16 della presente legge.

2. Al predetto personale spetta, a decorrere dalla data d' inquadramento, nella qualifica di appartenenza, lo stipendio risultante dalla somma dei seguenti elementi:

a) stipendio in godimento alla data d' inquadramento presso l' Ente di provenienza, comprensivo degli aumenti periodici e degli altri assegni fissi e continuativi;

b) importo corrispondente all' eventuale differenza tra la misura dell' assegno lordo mensile di cui all' articolo 1 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, e la somma dei benefici contrattuali riferibili al triennio 1985-1987 conseguiti alla data d' inquadramento presso l' Ente di provenienza;

c) quota di salario di riallineamento di cui all' articolo 22 della presente legge.

3. A decorrere, rispettivamente, dal 1 gennaio 1987, dal 1 luglio 1987 e dal 1 ottobre 1987, lo stipendio del personale di cui al presente articolo viene rideterminato sommando i seguenti elementi:

a) stipendio in godimento al 31 dicembre 1986 determinato ai sensi del precedente secondo comma;

b) importo corrispondente all' eventuale differenza tra la misura dell' aumento contrattuale previsto alle date suddette dal secondo comma del precedente articolo 16 e la somma dei benefici contrattuali conseguiti alla data d' inquadramento presso l' Ente di provenienza, detratto l' importo in godimento al 31 dicembre 1986 di cui al secondo comma, lettera b), del presente articolo;

c) rateo al 1 gennaio 1987 del salario individuale di anzianità di cui all' articolo 18

della presente legge.